



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

*PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELLA REGIONE MARCHE.*

### **FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti**

#### **Quesito n. 1**

*In merito alla nomina della terna dei subappaltatori, si chiede se sia fatto obbligo di menzione della stessa, in quanto il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, abolisce tale obbligo. Si chiede quindi se è possibile omettere la terna dei laboratori nei documenti di gara"*

#### **Risposta**

*In merito al quesito proposto, si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di Gara al paragrafo 9. Si conferma pertanto che non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore.*

#### **Quesito n. 2**

*In relazione ai "Requisiti del gruppo di lavoro" (pag. 12 del Disciplinare di gara) ed alle professionalità richieste nella struttura operativa si chiede se possa partecipare in RT in qualità di mandante, designato quale Responsabile della diagnosi e certificazione energetica, un professionista in possesso di certificazione EGE settore civile, con laurea quinquennale, vecchio ordinamento, LM75 in Scienze ambientali*

#### **Risposta**

*Secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica, oltre ad essere in possesso della certificazione EGE settore civile, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica, per cui la figura professionale indicata, non soddisfacendo quest'ultimo requisito, non potrà essere inserita all'interno del gruppo di lavoro come professionista di cui al punto 4 pag. 12 del Disciplinare di Gara.*

#### **Quesito n. 3**

*1. In caso di RTP costituenda, qualora il requisito di fatturato sia già soddisfatto già dal capogruppo mandatario, è possibile in sede di gara allegare i documenti contabili a dimostrazione del soddisfacimento del requisito del solo capogruppo? 2. Qualora il giovane professionista sia un mandante RTP costituenda, è necessario che esso contribuisca al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale oppure egli non concorre al soddisfacimento degli stessi? 3. Qualora il giovane professionista sia un mandante RTP costituenda e pertanto debba necessariamente eseguire attività di progettazione/rilievo, può*

farlo pur non concorrendo al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale? 4. È possibile indicare come giovane professionista un soggetto regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri dal 2019, non ancora in possesso di partita IVA, che lo scorso anno ha svolto prestazioni occasionali esclusivamente per uno degli operatori economico che andranno a formare una RTP costituenda? 5. Nel caso di RTP costituenda di tipo orizzontale dove il requisito E20 sarebbe già coperto dal capogruppo, il professionista responsabile dell'AUDIT energetico potrà possedere esclusivamente il certificato EGE o dovrà necessariamente possedere anche il requisito E20?

### **Risposta**

1. Si premette che, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 1 "i requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a) [fatturato globale], b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito".

Pertanto il requisito del fatturato globale può essere soddisfatto interamente dal capogruppo mandataria; in sede di gara tuttavia non è richiesta la comprova del requisito ma solo l'indicazione all'interno del DGUE degli importi fatturati relativi ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi (rif. Parte IV lettera B punto 1a); non va allegata pertanto alcuna ulteriore documentazione.

2-3. La presenza di giovani professionisti nei bandi relativi a incarichi di progettazione, contemplata dall'articolo 24, comma 5 del D.lgs. 50/2016 è stata disciplinata specificamente con D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 il quale, in attuazione del predetto articolo, reca la definizione dei requisiti degli operatori economici che concorrono agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e «dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee».

Nello specifico, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale "progettista".

La finalità della norma è quella di garantire al giovane professionista la possibilità di maturare una significativa ed adeguata esperienza professionale, di svolgere un utile apprendistato nella complessa realtà dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum (Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 875).

In giurisprudenza si è affermato l'indirizzo secondo cui tale previsione non deve tramutarsi in un mero adempimento formale: il giovane professionista, pertanto, deve assumere la qualità di progettista all'interno del R.T.P., ovvero deve sottoscrivere gli elaborati progettuali e, dunque, eseguire materialmente parte del progetto sia che assuma il ruolo di mandante che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento (Consiglio di Stato, n. 2048 del 23 aprile 2015; Tar Bari n. 1008 del 5 luglio 2018; Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1708).

Premesso quanto sopra si rappresenta che l'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prevede che "i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

4. L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale

mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Si veda in proposito anche Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1680 del 02/05/2016.

Riguardo alla necessità che il giovane professionista sia munito di partita IVA, si precisa che la Stazione Appaltante non entra nel merito del regime fiscale del "giovane professionista" incaricato, fatto salvo l'obbligo della relativa indicazione da parte del raggruppamento, nonché l'integrale soddisfacimento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando in capo al medesimo.

5. Il disciplinare di gara al paragrafo 7.4 prescrive che *"nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e), relativo a lavori e relativo a servizi, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett.e) è pertanto richiesto, sia con riferimento al requisito relativo a lavori sia al requisito relativo a servizi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo."*

Pertanto sulla base della previsione della lex specialis sopra richiamata, il mandante a cui fa capo il professionista responsabile dell'AUDIT energetico, dovrà possedere in qualsivoglia misura il requisito in cat. E20, nella fattispecie di raggruppamento di tipo orizzontale ed anche nel caso che tale requisito sia interamente soddisfatto dalla mandataria.

#### **Quesito n. 4**

*Busta B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta: si domanda se eventuali copertine, frontespizi, sommari siano esclusi dal conteggio delle 25 pagine ammissibili.*

#### **Risposta**

Si conferma che eventuali copertine, frontespizi, sommari siano esclusi dal conteggio delle 25 pagine ammissibili.

#### **Quesito n. 5**

*In relazione ai servizi da presentare nell'ambito del criterio a) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta ed in particolare in riferimento alla previsione "il servizio svolto dal concorrente dovrà essere relativo ad edifici di consistenza almeno pari a quella indicata nella sottostante "tabella A" in relazione al lotto per cui si concorre", si chiede di confermare che in caso di un unico servizio eseguito su più immobili (ad esempio un servizio relativo alla vulnerabilità sismica di più caserme, o di un complesso ospedaliero composto da più edifici), sia possibile considerare la somma delle superfici di tutti gli immobili compresi nel servizio per soddisfare il requisito di consistenza richiesto*

#### **Risposta**

Si conferma che in caso di un unico servizio eseguito su più immobili è possibile considerare la somma delle superfici dei vari immobili per soddisfare il requisito di consistenza.

Il R.U.P.  
Ing. Tiziano Pelonara



